

(N. 72-C)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
E MARINA MERCANTILE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 4 dicembre 1948  
modificato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei Deputati  
nella seduta del 20 dicembre 1948 (V. Stampato N. 204)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 23 DICEMBRE 1948

Comunicata alla Presidenza il 14 gennaio 1949

Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni  
per i danni causati dal terremoto del 18-23 agosto 1948 nelle Puglie.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge fu già approvato dal Senato il 4 dicembre 1948. Alla Camera dei deputati la VII Commissione permanente alla quale il disegno di legge è stato assegnato, in sede legislativa, ha ritenuto di inserire all'articolo 4 un preciso riferimento alla copertura della spesa preventivata, anche per ottemperare al disposto dell'articolo 81 della Costituzione.

Inoltre, detta Commissione ha ravvisato l'opportunità di mutare la dizione dell'ultimo articolo, concernente l'entrata in vigore della legge.

Onorevoli senatori, la vostra Commissione ha concordato con le modificazioni apportate nell'altro ramo del Parlamento e vi invita pertanto ad accoglierle.

GENCO, relatore.

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49, per provvedere, nei comuni delle Puglie danneggiati dal terremoto 19-23 agosto 1948, che saranno determinati con decreti del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro del tesoro:

a) all'esecuzione dei lavori di puntellamento, demolizione e sgombero;

b) alla costruzione di ricoveri provvisori e stabili;

c) alla riparazione di case di abitazione di proprietà privata, con le modalità indicate nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) alla concessione di sussidio per la riparazione e ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione e abbellimento, di edifici pubblici o di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali nonchè di edifici destinati ad uso di culto o di beneficenza che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649.

## Art. 2.

I sussidi per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, nonchè degli edifici di culto e delle istituzioni di beneficenza, indicati nella lettera d) del precedente articolo 1, sono concessi dal Provveditorato regionale delle opere pubbliche di Bari nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta strettamente indispensabile in base a perizia riveduta e vistata dal Genio civile.

I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

Le domande di concessione, corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare o da ricostruire devono essere presentate allo Ufficio del Genio civile competente entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Per i lavori da eseguire a norma della presente legge e per tutti gli atti e contratti relativi ai lavori stessi si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico sui fondi stabiliti dalle note di variazioni delle entrate (secondo provvedimento) del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con proprio decreto, la relativa variazione.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.